

## SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'UTILIZZO NON ESCLUSIVO, A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE, DI  
ATTREZZATURE, SERVIZI CONNESSI E SPAZI RELATIVI ALL'AREA  
FUNZIONALE "PALESTRA-BASKET" DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN  
SANT'AGATA DI MILITELLO (ME), VIA DEL PARCO n. 4

L'anno ....., il giorno ..... del mese di  
.....

Tra

la società Palasport Srl con socio unico, con sede legale in Capo d'Orlando (ME), Via Mancini n. 33, C.F. e P. IVA 03035380835, in persona del legale rappresentante pro tempore MANGANO GIUSEPPE, di seguito denominato "il Concessionario",

e

la Società Sportiva Dilettantistica (o Associazione Sportiva Dilettantistica) \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ munito dei poteri necessari ai sensi di legge, di seguito denominata "l'Utilizzatore",

### **Premesso:**

- che il Concessionario, a seguito dell'aggiudicazione della procedura in project financing indetta dalla Provincia Regionale di Messina, ha sottoscritto in data 18 settembre 2008 la Convenzione n. 13534 Rep. per la progettazione, costruzione e gestione del complesso sportivo situato nel comune di Sant'Agata Militello (ME);
- che in data 22 maggio 2013, a seguito della chiusura della procedura di riequilibrio economico-finanziario della concessione, è stato sottoscritto l'Atto Integrativo alla Convenzione, contenente le condizioni modificative convenute con il Concedente;
- che in data \_\_\_\_\_ a seguito del completamento dell'esecuzione dei lavori previsti dalla concessione, le opere sono state collaudate;
- che l'art. 19 della Concessione prevede l'assegnazione di spazi sportivi con annessi servizi, relativamente all'area funzionale sportiva costituita dalla

Palestra-Basket, a favore di società ed associazioni sportivo dilettantistiche affiliate ad enti di promozione sportiva ed esercitanti attività compatibili con la specifica destinazione degli spazi oggetto di assegnazione, per lo svolgimento di attività continuative annuali, sulla base di priorità fissate dal Concedente e comunicate al Concessionario;

- che l'Utilizzatore risulta assegnatario dei servizi di fruizione della Palestra-Basket, per le fasce orarie ed i giorni indicati nel calendario notificato al Concessionario da parte del Concedente in data \_\_\_\_\_, che si allega alla presente sotto la lettera "C".

- che l'Utilizzatore ha come fine istituzionale quello di "valorizzare le attività sportive dilettantistiche, rivolgendosi a famiglie, giovani, anziani e soggetti diversamente abili, con particolare attenzione alle fasce deboli" come da statuto sociale;

- che l'Utilizzatore intende organizzare attività in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali collaborando altresì con altri soggetti al fine di meglio realizzare il proprio fine ideale e che i suoi scopi sociali ne legittimano eventualmente una collaborazione con altri Enti, finalizzata al raggiungimento di obiettivi di promozione sportiva nell'ambito delle finalità e degli indirizzi tracciati dal CONI e da \_\_\_\_\_, quale Ente di Promozione Sportiva cui la stessa \_\_\_\_\_ S.S.D (A.S.D.). è affiliata, codice affiliazione n. \_\_\_\_\_, iscrizione registro CONI n. \_\_\_\_\_);

- che le attività che l'Utilizzatore intende esercitare sono coerenti con gli scopi e finalità del complesso sportivo gestito dal Concessionario, trattandosi di servizi di pubblica utilità;

- che in data \_\_\_\_\_ il Concessionario ha notificato al Concedente Provincia Regionale di Messina, il Regolamento Generale per la fruizione delle strutture e degli impianti del complesso sportivo oggetto di Concessione, nonché del regolamento di utilizzazione della specifica area funzionale relativa alla Palestra-Basket, con relativi servizi annessi.

- che l'Utilizzatore ha piena conoscenza di tutti i documenti allegati e/o richiamati nella presente Convenzione.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le Parti si stipula e si conviene quanto

appresso:

## **Articolo 1**

*(Premesse)*

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- Disciplinano il rapporto di Convenzione per l'utilizzazione degli impianti, i seguenti documenti ed elaborati:
  - la presente convenzione ed i suoi allegati;
  - il Regolamento Generale per la fruizione delle strutture e degli impianti, allegato alla presente Convenzione sotto la lettera "D";
  - il Regolamento concernente l'utilizzazione dei servizi di cui alla specifica area funzionale relativa alla Palestra-Basket, oggetto della presente Convenzione ed allegato sotto la lettera "E";
- Il presente accordo ha natura di convenzione di servizi e non di locazione di immobili, considerata la concessione di attrezzature, servizi connessi e spazi a titolo non esclusivo.

## **Articolo 2**

*(Definizioni)*

Ai fini dell'interpretazione della presente convenzione si intendono per:

- *"Concedente"*: la Provincia Regionale di Messina oggi "Città Metropolitana di Messina", Amministrazione aggiudicatrice della Concessione;
- c) *"Concessionario"*: il soggetto aggiudicatario della concessione, la Palasport Srl con socio unico;
- d) *"Concessione"*: i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario ai sensi della Convenzione sottoscritta il 18/09/2008 e dell'Atto Integrativo sottoscritto in data 22/05/2013;
- g) *"Regolamento generale per la fruizione dei servizi delle strutture e degli impianti"*: il regolamento che determina le modalità cui devono attenersi gli Utilizzatori persone fisiche, enti e società, al fine di poter utilizzare le strutture, gli spazi e gli impianti in concessione alla Palasport Srl con socio

unico;

h) *“Regolamento di utilizzazione dell’area sportiva relativa alla Palestra-Basket”*. Il regolamento che determina le modalità cui devono attenersi gli Utilizzatori, persone fisiche, enti e società, al fine di poter utilizzare le strutture, gli spazi e gli impianti relativi all’area funzionale sportiva costituita dalla Palestra-Basket;

h) *“Utilizzatore”*: il soggetto costituito da, ente, associazione o persona giuridica che intende esercitare attività sportivo dilettantistica e di promozione nell’interesse di propri associati, soci e iscritti, attraverso l’utilizzazione non in esclusiva delle strutture e degli impianti o di parte di essi oggetto di gestione da parte del Concessionario, previa assegnazione da parte della Provincia Regionale di Messina e sottoscrizione di apposita convenzione;

p) *“Corrispettivi”*: Gli importi dovuti al Concessionario da parte dell’Utilizzatore in relazione ai servizi connessi all’utilizzazione non in esclusiva delle strutture, delle attrezzature, degli spazi e degli impianti, o parte di essi, gestiti dal Concessionario ed oggetto della presente Convenzione, con esclusione di eventuali somme per rimborso di spese.

q) *“Responsabile della gestione”*: il soggetto nominato dal Concessionario e comunicato al Concedente, che coordina l’insieme degli aspetti tecnico – organizzativi della conduzione dell’impianto sportivo nel suo complesso.

s) *“Referente per l’Utilizzatore”*: il soggetto nominato dall’Utilizzatore e comunicato al Concessionario, che coordina l’utilizzazione delle strutture e degli impianti o di parte di essi oggetto di gestione da parte del Concessionario, assumendo nei confronti di questa la piena responsabilità dell’operato dell’Utilizzatore e/o di chi per essa.

### **Articolo 3**

*(Oggetto della convenzione)*

1. Le parti concordano che L’Utilizzatore svolgerà attività sportivo dilettantistica e di promozione dell’attività sportiva, attraverso l’utilizzazione dei servizi, comprensivi delle strutture, delle attrezzature e degli spazi, siti presso il complesso sportivo in concessione e messi a disposizione dal

Concessionario, così come meglio precisati al successivo punto.

2. Gli spazi concessi in uso non esclusivo sono evidenziati nell'apposita piantina allegata sotto la lettera "A1" e "A2" alla presente Convenzione, mentre le attrezzature ed i connessi servizi sono riportati nell'elenco allegato sotto la lettera "B" sempre del presente accordo. Detti servizi, attrezzature e spazi saranno messi a disposizione dell'Utilizzatore in modo non esclusivo, e secondo i tempi e le modalità previste nel calendario fissato dal Concedente, di cui all'allegato "C", che potranno essere variate solo con il consenso scritto, oltre che delle parti, anche del Concedente. Il Concessionario potrà comunque, previo accordo tra le parti, mettere a disposizione dell'Utilizzatore eventuali ulteriori specifici servizi richiesti, i cui costi saranno liberamente determinati in contraddittorio;

3. L'Utilizzatore avrà il diritto di utilizzare funzionalmente le strutture, gli impianti e gli spazi così come precisati al precedente punto 2, secondo le modalità, i limiti e i termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Regolamento Generale per la fruizione dei servizi delle strutture e degli impianti, e nel regolamento di utilizzazione dell'area funzionale Palestra-Basket oggetto della presente Convenzione, per l'intera durata convenuta;

#### **Articolo 4**

*(Durata)*

1. Il seguente accordo ha decorrenza dal giorno 1 novembre \_\_\_\_\_, ed è valido fino al 31 ottobre \_\_\_\_\_. E' escluso il rinnovo automatico.

#### **Articolo 5**

*(Obblighi dell'Utilizzatore)*

1. L'utilizzatore s'impegna a svolgere a sua cura e spese le attività sportive attraverso l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal Concessionario, comprensivi delle strutture e degli impianti di cui all'oggetto ed, in generale, di tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo ad esse relative, ad eccezione di quelle che per legge spettano al Concessionario in qualità di titolare e gestore delle strutture e degli impianti stessi.

2. L'Utilizzatore è tenuto ad acquisire, con oneri a suo carico, eventuali

autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle sue attività, qualora previste, ad eccezione di quelle connesse con il funzionamento delle strutture e degli impianti, che attengono al Concessionario.

3. All'Utilizzatore è fatto assoluto divieto di mutare, anche in parte e anche solo temporaneamente l'uso convenuto dei servizi, delle attrezzature e degli spazi concessi a titolo non esclusivo e di tutto quanto oggetto della presente convenzione, ivi inclusa l'installazione e/o l'utilizzazione di attrezzature e beni accessori senza la preventiva autorizzazione scritta espressa del Concessionario, pena la risoluzione immediata della presente Convenzione e la corresponsione di un'indennità a titolo di risarcimento danni pari a euro 20.000,00 (euroventimila/00). In caso di eventuale utilizzazione di attrezzature proprie dell'utilizzatore, preventivamente autorizzate dal Concessionario, al termine di ciascun utilizzo queste dovranno essere rimosse, non potendo essere lasciate in deposito all'interno della struttura.

4. L'Utilizzatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri soci, dipendenti, collaboratori, associati e/o iscritti, il Regolamento Generale per la fruizione delle strutture e degli impianti, nonché il regolamento di utilizzo della specifica area sportiva relativa alla Palestra-Basket. Il mancato rispetto dell'obbligo costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

5. L'Utilizzatore si impegna ad osservare tutte le norme di sicurezza ed igiene sul lavoro, di prevenzione degli incendi e degli infortuni e le norme cogenti nello svolgimento delle sue attività, di volta in volta vigenti, anche in relazione a quanto previsto all'art. 15 della Convenzione sottoscritta tra il Concedente ed il Concessionario. Il mancato rispetto dell'obbligo costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

6. L'Utilizzatore si impegna ad osservare tutte le norme di volta in volta vigenti in materia di collocamento ed assunzione obbligatoria, oneri sociali e previdenziali. Il mancato rispetto dell'obbligo costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

7. L'Utilizzatore si impegna a rispettare e far rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili in dipendenza dell'attività esercitata e gli eventuali accordi locali integrativi. Il mancato rispetto dell'obbligo costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

8. L'Utilizzatore prende atto ed accetta che è riservata al Concessionario la facoltà di sospendere temporaneamente e/o parzialmente i servizi di fruizione degli impianti, attrezzature e spazi, così come previsti negli allegati "A1", "A2" e "B" di cui all'art.3, al fine di consentire lo svolgimento di eventuali manifestazioni ed eventi su richiesta del Concedente, ai sensi della lettera C dell'art. 19 della Concessione. In ogni caso i giorni di sospensione non potranno essere superiori a cinque nell'arco della durata della presente Convenzione. Il Concessionario assume l'obbligo di comunicare all'Utilizzatore la sospensione dei servizi con un preavviso di almeno giorni venti.

9. L'Utilizzatore è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1891 c.c. una polizza assicurativa, con primaria Compagnia assicurativa di gradimento del Concessionario, della Responsabilità Civile derivante dall'utilizzazione dei servizi, delle strutture, degli impianti e degli spazi oggetto della presente Convenzione, per un massimale per sinistro pari ad euro 500.000,00 (eurocinquecentomila) per tutta la durata della stessa. Contestualmente alla stipula della presente Convenzione l'Utilizzatore dovrà produrre al Concessionario copia della suddetta polizza.

La polizza di cui sopra dovrà includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concessionario, ai suoi dipendenti e consulenti, ad altri Utilizzatori ed a terzi in generale, imputabile a responsabilità dell'Utilizzatore, dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente, dei suoi soci, iscritti e associati, che avvengano per effetto dello svolgimento delle attività previste;
- b) gli altri danni e rischi, di qualunque natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concessionario, ad altri Utilizzatori od a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall'Utilizzatore, dai suoi dipendenti, collaboratori, soci, associati ed iscritti.

10. L'Utilizzatore è tenuto alla stipula, di una polizza assicurativa della Responsabilità Civile verso i propri dipendenti (RCO), derivante dall'utilizzazione delle strutture, degli impianti e degli spazi oggetto della

presente Convenzione, per un massimale per sinistro pari ad euro 500.000,00 (eurocinquecentomila/00) per tutta la durata prevista. Contestualmente alla stipula della presente Convenzione l'Utilizzatore dovrà produrre copia della suddetta polizza.

11. L'Utilizzatore si impegna a comunicare preventivamente al Concessionario il numero massimo di utenti distinti per tipologia di attività sportiva, anche ai fini degli eventuali obblighi del concessionario ai sensi dell'art. 18 della Convenzione sottoscritta con il Concedente.

12. L'Utilizzatore si impegna a non svolgere all'interno delle aree e degli impianti oggetto dei servizi di cui alla presente Convenzione, altre attività di qualunque natura, diverse dalle attività sportive o di promozione sportiva cui sono funzionalmente destinate, compresa l'attività pubblicitaria. La violazione dell'obbligo costituirà causa di risoluzione del contratto.

13. L'utilizzatore non potrà consentire anche temporaneamente l'insediamento di installazioni stampa e radio televisive, senza l'autorizzazione del Concessionario che dovrà a sua volta essere autorizzato dal Concedente, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione tra Concedente e Concessionario.

14. L'Utilizzatore si impegna a risarcire al Concessionario eventuali danni causati alle cose utilizzate nell'ambito delle proprie attività sportive, anche qualora causati da propri dipendenti, collaboratori, associati, soci, ed iscritti.

15. L'Utilizzatore si obbliga a consentire, in qualunque momento, verifiche e controlli sia da parte del Concessionario che del Concedente, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione tra Concessionario e Concedente.

16. L'Utilizzatore non potrà cedere detto accordo di convenzione a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, pena la risoluzione immediata dello stesso e la corresponsione di un'indennità a titolo di risarcimento danni al Concessionario pari a euro 10.000,00 (eurodiecimila/00).

17) L'utilizzatore assume l'obbligo di consentire l'accesso all'area funzionale Palestra-Basket esclusivamente ai soci, dipendenti, collaboratori, associati ed iscritti, assumendo la piena responsabilità per eventuali danni provocati al Concessionario da persone non autorizzate che accedano all'impianto nelle

fasce orarie di propria competenza.

18) L'utilizzatore assume l'obbligo di verificare preventivamente l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva praticata da tutti i propri soci, dipendenti, collaboratori, associati ed iscritti, assumendo la piena responsabilità per eventuali danni derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva praticata all'interno della struttura.

## **Articolo 6**

### *(Obblighi a carico del Concessionario)*

1. Il Concessionario si obbliga alla messa a disposizione delle strutture, degli impianti e degli spazi, così come definiti nell'art. 3 della presente Convenzione, per l'intero periodo convenuto e secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.

2. E' prevista la chiusura della struttura durante le festività a carattere nazionale (1 gennaio Capodanno, 6 gennaio Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile Liberazione, 1 maggio Festa del Lavoro, 2 giugno Festa della Repubblica, 15 agosto Ferragosto, 1 novembre Ognissanti, 8 dicembre Immacolata, 25 dicembre Natale, 26 dicembre S. Stefano), e locale (19 marzo Festa del Patrono), ed una chiusura di due settimane all'anno per manutenzioni programmate, i cui interventi saranno eseguiti, nei limiti del possibile, nel mese di agosto di ciascuna annualità. Le data di inizio e fine di tali manutenzioni saranno comunicate con preavviso di 30 giorni agli utilizzatori. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari, potranno essere previste ulteriori chiusure per il tempo strettamente necessario.

3. Il Concessionario si impegna a provvedere con oneri ad esclusivo suo carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture, gli impianti e gli spazi oggetto di utilizzazione da parte dell'Utilizzatore, al fine di assicurarne il mantenimento in buono stato d'uso, la pulizia in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di servizio della Concessione, ed assicurarne la piena fruibilità, salvo le esigenze di chiusura temporanea periodica dettate da esigenze igienico sanitarie di cui all'art. 21 della Convenzione tra il Concessionario ed il Concedente.

4. Il Concessionario, anche in relazione a quanto previsto nella Convenzione sottoscritta con il Concedente all'art. 16, si impegna a garantire la piena operatività di strutture, impianti, attrezzature e spazi, oggetto dei servizi, entro i limiti previsti nella presente Convenzione.

#### **Articolo 7**

*(Referente dell'Utilizzatore)*

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione l'Utilizzatore nominerà un suo Referente, dandone immediata comunicazione al Concessionario, pena decadenza della presente convenzione.

2. Il Referente avrà il compito di interfacciarsi con il Concessionario nella persona del Responsabile della gestione, di cui all'art. 17 della Convenzione stipulata tra Concessionario e Concedente. Le comunicazioni eseguite al Referente da parte del Responsabile della gestione, si intenderanno eseguite direttamente all'Utilizzatore.

#### **Articolo 8**

*(Facoltà riservate al Concessionario)*

1. Il Concessionario si riserva la facoltà, per ragioni di sicurezza e/o igiene e/o di rispetto di specifiche normative, di fissare limiti al numero di utenti che possono accedere ai servizi oggetto della presente Convenzione;

2. Nel caso di definizione di procedura di revisione della Convenzione sottoscritta tra il Concedente e Concessionario, e conseguente raggiungimento di un nuovo equilibrio economico-finanziario della concessione, che comporti la variazione di uno o più elementi di cui alla presente Convenzione, il presente accordo si intenderà automaticamente modificato ed adeguato, fatta salva la facoltà dell'Utilizzatore di risolvere la presente Convenzione;

3. Il Concessionario effettuerà attività di videosorveglianza, sia interna che esterna, ai sensi delle vigenti normative di legge predisponendo per ciò le pratiche funzionali alle comunicazioni agli uffici ed autorità preposte. Nessun altro soggetto all'infuori del Concessionario potrà aver accesso ai dati in questione fatta salva l'espressa richiesta scritta al titolare del trattamento.

4. Il concessionario, nel caso di danni alle strutture ed attrezzature verificatisi

nell'ambito degli orari di fruizione della Palestra-Basket da parte di tutti gli Utilizzatori assegnatari per effetto di provvedimenti del Concedente Provincia Regionale di Messina, senza che sia stato possibile accertare le dirette responsabilità, avrà la facoltà di sospendere la presente Convenzione, dandone motivata comunicazione al Concedente Provincia di Messina ed a tutti gli Utilizzatori assegnatari. La sospensione dei servizi si protrarrà sino alla conclusione della procedura di cui al successivo art. 9, comma 3.

### **Articolo 9**

(Cauzione)

L'Utilizzatore ha l'obbligo, contestualmente alla firma della presente Convenzione, di costituire a favore del Concessionario, una cauzione a garanzia degli obblighi assunti nel presente contratto, pari all'importo di euro 10.000,00 (eurodiecimila/00). La garanzia potrà essere prodotta anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa con la formula a prima richiesta, con esclusione espressa del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione sarà svincolata al termine della Convenzione, previo accertamento del mancato danneggiamento di impianti, locali e attrezzature, e non potrà costituire oggetto di riduzione neanche parziale. In caso di utilizzo parziale, l'Utilizzatore ha l'obbligo di ricostituzione della stessa, entro il termine di giorni quindici, pena la risoluzione della presente Convenzione.

### **Articolo 10**

*(Procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie)*

1. Le contestazioni, che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta debitamente documentata. Le comunicazioni dell'Utilizzatore devono essere indirizzate al Responsabile della gestione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere discussa tra le parti nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, al fine di trovare una soluzione

condivisa .

**3. nel caso in cui il Concessionario abbia proceduto alla sospensione dei servizi di cui al comma 4 dell'art. 8 che precede, con contestuale comunicazione al Concedente ed a tutti gli Utilizzatori, il Concedente provvederà all'immediata convocazione di un Comitato di sorveglianza, composto da un componente delegato dal Concedente, con funzione di presidente, un delegato del concessionario ed un delegato in rappresentanza degli Utilizzatori. Il Comitato di sorveglianza esaminerà gli elementi forniti dal Concessionario e le osservazioni del delegato degli Utilizzatori al fine di individuare soluzioni equitative. Le decisioni del Comitato di Sorveglianza vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di numero pari di presenti, prevale il voto del Presidente. Le decisioni del Comitato di Sorveglianza sono vincolanti per le parti. Sono fatte salve in ogni caso le facoltà riservate dal presente contratto e dalla legge per la tutela dei diritti di ciascuna parte.**

L'Utilizzatore, anche in caso di avvio di procedura di contestazione, non potrà sospendere per nessuna ragione il pagamento dei corrispettivi maturati.

#### **Articolo 11**

*(Foro competente)*

1. Espletato il procedimento di contestazione indicato nell'articolo 10, ogni controversia inerente la presente convenzione sarà deferita all'Autorità giudiziaria competente, che le parti stabiliscono essere il foro di Patti.

#### **Articolo 12**

*(Corrispettivo)*

- L'Utilizzatore, ai sensi dell'art. 19 della concessione, dovrà corrispondere al Concessionario, per l'utilizzazione dei servizi, strutture, attrezzature ed impianti oggetto di Convenzione, la tariffa massima applicabile in forza della concessione, attualmente pari ad euro 3,00 (eurotre/00), IVA esclusa, oltre rivalutazione a far data da settembre 2008, per ogni ora o frazione di ora assegnata sulla base del calendario predisposto dal Concedente e trasmesso al

Concessionario, per l'utilizzazione della Palestra-Basket, compresi i relativi servizi ad essa connessi.

- Il pagamento dei corrispettivi maturati per ciascun mese di durata della presente Convenzione, dovrà essere corrisposto al Concessionario entro il giorno dieci del mese successivo, previa emissione da parte di quest'ultimo della relativa fattura.
- L'Utilizzatore dovrà altresì rimborsare al Concessionario i soli costi documentati sostenuti per le utenze dell'area sportiva Palestra-Basket e relativi servizi annessi, limitatamente ad energia elettrica, gas ed acqua consumati nel periodo di fruizione dei servizi stessi, nonché i costi di pulizia, illuminazione e manutenzione ordinaria dell'area parcheggio antistante la Palestra-Basket ed i relativi servizi annessi. Relativamente alle utenze il Concessionario a tal fine provvederà, con oneri a proprio carico, alla installazione di strumenti per la rilevazione effettiva dei consumi, al fine di consentire l'esatta imputazione dei relativi costi all'Utilizzatore nonché il relativo controllo da parte di quest'ultimo. Il rimborso dei costi per utenze e costi di pulizia e manutenzione dell'area parcheggio, maturati in un determinato mese, dovrà avvenire entro il giorno dieci del mese successivo, previa emissione della relativa fattura.
- Il mancato o ritardato pagamento da parte dell'Utilizzatore dei corrispettivi e/o dei rimborsi spese, anche per una sola mensilità, costituirà, decorso il termine di cui al successivo art. 15, in ogni caso inadempimento e causa di risoluzione della presente Convenzione.
- L'eventuale variazione della tariffa massima applicabile prevista dalla concessione, e/o di altri elementi della concessione che incidono in termini di oneri sugli utilizzatori, sia in aumento che in diminuzione, anche a seguito di modifiche conseguenti a procedure di riequilibrio economico-finanziario, determinerà, ipso iure, l'adeguamento delle condizioni economiche di cui ai punti che precedono, a far data dal mese in corso al momento della variazione. In tal caso l'Utilizzatore avrà la facoltà di chiedere la risoluzione della presente convenzione

### **Articolo 13**

#### *(Responsabilità dell'Utilizzatore)*

1. L'Utilizzatore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento, per quanto al suo operato imputabile, delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione delle attività sportive all'interno delle strutture, degli spazi e degli impianti costituenti l'oggetto dei servizi, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei documenti in essa richiamati, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. L'Utilizzatore è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concessionario, ai suoi dipendenti, collaboratori e/o consulenti, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della propria attività.

3. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del concessionario sarà a carico di quest'ultimo per quanto di competenza.

4. L'Utilizzatore è responsabile degli eventuali materiali di consumo e/o attrezzature di sua proprietà utilizzati nell'ambito della sua attività sportiva.

### **Articolo 14**

#### *(Risoluzione per inadempimento del Concessionario)*

1. Qualora il Concessionario si renda inadempiente agli obblighi previsti nella presente convenzione, esperita la procedura di contestazione di cui al precedente art. 10, l'Utilizzatore potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimando per iscritto al Responsabile della gestione di adempiere nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che il Concessionario abbia adempiuto, la convenzione si intenderà risolta.

3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, l'Utilizzatore avrà diritto al risarcimento del danno subito, salvo gli ulteriori effetti a carico del Concessionario derivanti dal rapporto concessorio con il

Concedente.

## **Articolo 15**

*(Risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore)*

1. Il Concessionario potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., comunicando per iscritto all'Utilizzatore l'intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione.

2. Qualora l'Utilizzatore, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione del Concessionario, ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Concessionario non sufficienti, la convenzione si intenderà risolta alla scadenza del termine.

3. In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento dell'Utilizzatore, quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concessionario, su sua richiesta, gli spazi, le attrezzature e gli impianti oggetto dei servizi di cui alla presente Convenzione.

## **Articolo 16**

*(Esonero di responsabilità)*

Il Concessionario non assume alcuna responsabilità in caso di furti, smarrimenti o danni ai beni ed agli effetti personali degli Utilizzatori, dei loro dipendenti, collaboratori, soci, associati e/o iscritti, che accedono all'area funzionale Palestra-Basket, anche qualora riposti in appositi armadietti messi a disposizione degli utenti.

Altresì il Concessionario non assume alcuna responsabilità per furti e danneggiamenti subiti da veicoli e/o strumenti di locomozione di qualunque natura, nell'ambito dell'area parcheggio.

## **Articolo 17**

*(Spese per la registrazione della convenzione)*

Nel caso di registrazione della presente Convenzione, le spese di bollo e registro saranno a carico della parte richiedente.

## **Articolo 18**

L'Utilizzatore ed il Concessionario si autorizzano reciprocamente al

trattamento dei rispettivi dati personali che li riguardano nell'ambito delle attività di ciascuno e nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati cui le parti reciprocamente si autorizzano verrà effettuato con la massima riservatezza.

### **Articolo 19**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente contratto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione non potrà avere luogo, e non potrà essere provata, se non per iscritto, ed in ogni caso approvata dal Concedente.

### **Articolo 20**

Ogni comunicazione inerente alla presente convenzione dovrà essere trasmessa all'altra parte a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

quanto all'Utilizzatore: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ ;

quanto al Concessionario: palasportsrl@certificatasipaf.it.

Letto, confermato e sottoscritto in originale.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Per l'Utilizzatore, l'Amministratore \_\_\_\_\_

Per il Concessionario, l'Amministratore \_\_\_\_\_

ALLEGATI "A1" "A2" – Piante degli spazi

ALLEGATO "B" – Elenco attrezzature e servizi concessi in uso non esclusivo

ALLEGATO "C" – Calendario delle assegnazioni degli spazi sportivi predisposto dal Concedente

ALLEGATO "D" - Regolamento Generale per la fruizione dei servizi, delle

strutture e degli impianti;

ALLEGATO "E" – Regolamento per l'utilizzazione dell'area sportiva relativa alla Palestra-Basket ed annessi servizi